



## Azione di Sistema

### “ Welfare to Work”

#### PROGETTO A TITOLARITA' REGIONALE

#### AVVISO PUBBLICO

**Per le politiche di reimpiego in favore di lavoratori di imprese operanti nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni che svolgono anche attività di *call center***  
(approvato con Determinazione direttoriale N.316/ARL del 30/03/2012)

#### Art. 1. Premessa e riferimenti normativi

##### 1.1. Premessa

La Regione Sardegna con Deliberazioni della Giunta Regionale nr. 45/13 del 21/12/2010 e nr. 48/21 del 01/12/2011 ha approvato ed adeguato le linee generali di intervento del Programma “*Azione Di Sistema Welfare To Work Per Le Politiche Di Re-Impiego*”, volto a favorire la collocazione ovvero la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati o comunque soggetti privi di occupazione. In particolare, come specificato meglio in seguito, ai fini del presente avviso, per lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati si intendono quelli ricompresi nell'elenco riportato all'art. 2 commi 18 e 19 del Regolamento (CE) nr. 800/2008. Attraverso il presente avviso potranno disporsi aiuti anche per soggetti disoccupati ed inoccupati, secondo ed in applicazione del regime di aiuto di importanza minore ex Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (“de minimis”).

Il Programma in questione si compone di differenti interventi volti alla promozione dell'occupabilità e alla soluzione delle criticità presenti nel mercato del lavoro regionale, che potranno essere attuati attraverso il sistema degli Enti Locali quali le Province o attraverso la titolarità regionale anche mediante il coinvolgimento di organismi tecnici della Regione.

In specifico, il Programma può essere rivolto anche in favore di particolari target di lavoratori che più di altri, data la loro condizione di particolare svantaggio (come ad esempio i disoccupati di lungo periodo), si trovano in



difficoltà soprattutto con riferimento ai processi di reinserimento nel mondo del lavoro, quali quei lavoratori che sono privi o non possono accedere al sistema degli ammortizzatori sociali sia ordinari che straordinari o in deroga. Nell'ambito del suddetto target, il Programma prevede altresì la possibilità di promuovere iniziative anche in favore di particolari settori o comparti in conclamata difficoltà ma con potenzialità importanti di ripresa, considerate altresì le possibilità di acquisire commesse a livello nazionale ed europeo.

Pertanto, con il presente avviso, sulla base delle succitate Deliberazioni della Giunta, la Regione intende concentrare l'attenzione sulle imprese operanti nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni che svolgono attività di call center e che la rilevazione dei fabbisogni compiuta dalla Regione ha permesso di identificare quali imprese che possono avere un ruolo particolarmente importante sul territorio in termini di prospettive occupazionali. Nel comparto in questione, infatti, si è rilevata la necessità e l'opportunità di non disperdere la professionalità e le eccellenze consolidate negli anni favorendo, di converso, meccanismi di ricerca attiva del lavoro e di deprecarizzazione dei rapporti di lavoro.

La finalità del presente avviso è, quindi, quella di confermare la sperimentazione, visti i precedenti risultati, nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni (call center), di percorsi virtuosi di ricerca attiva di un lavoro stabile, sia da parte dei lavoratori che delle imprese. A tal fine, come più dettagliatamente illustrato all'Art. 2 del presente avviso, la Regione rende disponibili incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati, ovvero inoccupati o disoccupati.

## **1.2 Riferimenti normativi**

**La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'Agenzia Regionale per il Lavoro, adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione della seguente normativa e dei seguenti documenti:**

- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6/08/2008 in attuazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, pubblicato sulla GUUE il 09/08/2008 – Serie L 214 (il “Regolamento 800”);
- Regime di aiuto di importanza minore ex Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (“de minimis”);
- L.R. 05 dicembre 2005 nr. 20 art. 43 – Indennità di inserimento sperimentale per programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo;
- L.R. 05 marzo 2008 nr. 3 art. 6 “ Disposizioni in materia di Lavoro e Formazione Professionale comma 1 Lett. B - di modifica dell'art. 43 della L.R. nr. 20 del 2005;



- L.R. 14 maggio 2009 nr. 1 art. 3 commi 12 e 14; (Finanziaria Regionale 2009);
- L.R. 07/08/2009 nr. 3 art. 4 Politiche attive del Lavoro modificativo ed integrativo dell'art. 43 della L.R. nr. 20 del 2005;
- Decreto della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali nr. 14/0017458 del 30/12/2008 di approvazione per il triennio 2009/2011 del Progetto " Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di Re-Impiego";
- Progettazione Esecutiva della Regione Sardegna prot. nr. 14/0020177 del 14/10/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale nr. 45/13 del 21/12/2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale nr. 48/21 del 01/12/2011;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 e s.m.i. (il "Regolamento FSE");
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009 e s.m.i. (il "Regolamento Fondi Strutturali");
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, come modificato dal Regolamento (CE) n.846 del 1° settembre del 2009 e s.m.i. (il "Regolamento di applicazione");
- DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 (il "DPR 196");
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007 (il "QSN");
- Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007)



- n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008 (il "POR FSE Sardegna");
- Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal Comitato di Sorveglianza (i "Criteri FSE");
- Vademecum per l'operatore versione 3.0. approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 42437/4735/DG del 15.11.2010 disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), nella sezione Programmazione - programmazione 2007/2013 - programmazione UE - POR FSE - Gestione e controllo.

## Art. 2. Soggetti destinatari e beneficiari dell'intervento

I soggetti destinatari dell'intervento sono:

- Lavoratori "svantaggiati" residenti nella Regione Sardegna di cui al Regolamento CE nr. 800/2008 del 6 agosto 2008 art. 2 punti 18 e 19<sup>1</sup>. Sarà data priorità ai soggetti iscritti nelle liste di mobilità non indennizzate ex lege nr. 236/1993; saranno inoltre agevolabili le assunzioni effettuate o da effettuarsi di **inoccupati** o **disoccupati** regolarmente iscritti all'anagrafe dei C.S.L. provinciali.

I soggetti beneficiari:

- Le Imprese operanti nel comparto dell'informatica e delle telecomunicazioni che svolgono attività di call center secondo i codici di attività ATECO.

**Art. 3 Definizione dell'intervento** Sulla base di quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale nr. 45/13 del 21/12/2010 come integrata dalla successiva Deliberazione nr. 48/21 del 01/12/2011 e dal Decreto

<sup>1</sup> Per «lavoratore svantaggiato» secondo la definizione dell'Art. 2, punto 18, del Reg. (CE) 800/08 si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

Per «lavoratore molto svantaggiato» secondo la definizione dell'Art. 2, punto 19, del Reg. (CE) 800/08 si intende il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.



dell'Assessore Regionale del Lavoro nr. 201/Dec.A/2 del 16/02/2012, sono disponibili risorse regionali per € 1.100.000,00, eventualmente incrementabili in ragione delle istanze che dovessero pervenire, finalizzate all'erogazione di bonus assunzionali dell'importo di **€ 3.500,00** per ciascuna assunzione a tempo indeterminato effettuata da aziende operanti nel comparto dell'informatica e delle telecomunicazioni che svolgono attività di call center. L'aiuto di € 3.500,00 è costituito da **€ 1.750,00** quale "incentivo all'assunzione da parte delle imprese", (d'ora in poi "bonus") e da **€ 1.750,00** quale "dote per l'inserimento lavorativo" (d'ora in poi "dote") dei lavoratori, da erogarsi anche cumulativamente in favore delle aziende che dispongano o abbiano disposto a partire dalla data del 01/06/2011 (con effetto quindi anche retroattivo) assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori medesimi.

L'intervento è rivolto alle imprese per assunzioni effettuate dal **01/06/2011 al 30/06/2012**; la linea prevede che, già in sede di presentazione delle istanze abbia avuto luogo l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. In tal caso le imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, che abbiano assunto a tempo indeterminato soggetti svantaggiati ovvero inoccupati o disoccupati a partire dalla data del 01/06/2011 o che intendano farlo entro il 30/06/2012, avendo già individuato i soggetti svantaggiati da assumere, potranno presentare domanda per il contributo complessivo di 3.500 euro, secondo le modalità illustrate nel presente avviso. La decorrenza delle assunzioni non potrà essere antecedente al 1° giugno 2011.

**Il "bonus" e la "dote" potranno essere riconosciuti al datore di lavoro per l'assunzione di lavoratori in mobilità indennizzata ex lege nr. 236/1993, purché si tratti di altra azienda rispetto a quella di provenienza del lavoratore.**

Il presente avviso consentirà di finanziare "bonus" e "dote" per la ricerca attiva del lavoro fino ad esaurimento delle risorse disponibili (cfr. Art. 11). A tale proposito, si stabilisce che:

- la linea di intervento è caratterizzata da modalità "a sportello" e che, pertanto, l'assegnazione dei finanziamenti potrà avvenire senza dover attendere la scadenza dell'arco di validità temporale stabilito per la presentazione delle istanze (periodo di apertura dello "sportello");

#### **Art. 4 Condizioni per ottenere i contributi.**

Possono presentare domanda di contributo, ai sensi e con le modalità di cui ai successivi articoli, le imprese operanti nel comparto di cui all'Art. 2 che abbiano sede operativa nell'ambito della Regione Sardegna.

Per accedere al contributo, le imprese devono dichiarare:

- che l'assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i ovvero inoccupato/i o disoccupato/i



- rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti oppure, ove non rappresenti un aumento netto, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
- ai fini della dimostrazione dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5 del Regolamento 800, rappresenti un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati occupati dall'impresa; al pari, medesime condizioni devono sussistere per i soggetti inoccupati o disoccupati, le cui assunzioni saranno agevolate entro i massimali previsti dal Regolamento "de minimis";
- che l'impresa
  - non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
  - non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, oppure
  - ha beneficiato, secondo la regola *de minimis*, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro ..... e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite, oppure
  - ha rimborsato – o ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - in data (gg/mese/anno) .../.../..... mediante..... (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro .....,..... comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera ..... [specificare a quali lettere a),b),c) o d] del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- all'atto della domanda l'impresa deve essere in regola con:
  - l'applicazione del CCNL;
  - il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);



- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
  - le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
  - tutte le normative in materia di lavoro in genere;
- che, inoltre, l'impresa:
- non ha fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi;
  - è a conoscenza ed accetta quanto previsto dal presente avviso e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo o per l'assunzione di soggetti inoccupati o disoccupati secondo il Regolamento "de minimis".

**La partecipazione alla procedura di cui al presente dispositivo comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nell'Avviso.**

#### **Art 5 Modalità di presentazione delle domande di concessione dei contributi "bonus" e "dote"**

L'agevolazione viene concessa alle imprese beneficiarie ai fini del presente avviso (cfr. art. 2) per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati ovvero inoccupati e disoccupati aventi i requisiti di cui all'art. 2 effettuate **dal 1 giugno 2011 al 30 giugno 2012.**

Per la presentazione delle domande le imprese interessate dovranno presentare la seguente documentazione:

- Richiesta di contributi "bonus" e "dote" in originale ed in bollo con relativa dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% ex D.P.R. n. 600/73 e contenente autocertificazione attestante l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori svantaggiati con l'indicazione del loro numero (e dei relativi dati anagrafici), secondo il modello di cui all'**Allegato 1**; per l'assunzione di soggetti inoccupati e disoccupati agevolabili secondo la regola del "de minimis" dovrà essere compilato l'**Allegato 2**;
- Copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'azienda in corso di validità;





- Dichiarazione relativa all'intensità di aiuto di cui al Regolamento CE n. 800/2008, secondo il modello di cui all'Allegato 3;
- Dichiarazione relativa all'intensità di aiuto di cui all'ex Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ("de minimis"), **Allegato 4**;
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale e in corso di validità, da cui si desuma chiaramente l'appartenenza al comparto delle imprese beneficiarie ai fini del presente avviso, con nulla osta antimafia;
- Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, **Allegato 5**;

Tutte le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

**La succitata documentazione dovrà essere inoltrata tassativamente dalle ore 09.00 del 02/04/2012 alle ore 12.00 del 16/07/2012**, pena l'inammissibilità della domanda, solo e esclusivamente tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato, e l'attestazione o il timbro di spedizione dovrà riportare in maniera univoca la data e l'orario di rinvio, in busta chiusa, al seguente indirizzo: Agenzia Regionale per il Lavoro, Via Is Mirrionis, 195 09122 CAGLIARI - avendo cura di apporre sulla busta la dicitura – "Azione di sistema Welfare to Work "Progetto a titolarità regionale", nonché gli estremi identificativi del mittente (con relativi recapiti di telefono, fax, e-mail se presenti).

Non saranno prese in considerazione, per nessun motivo, domande che riportino una data certa di spedizione non compresa nei periodi indicati (sia essa precedente o successiva) o presentate, anche entro i suddetti termini, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la domanda non giungesse a destinazione, questa non potrà essere presa in considerazione da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro.

I soggetti tenute a custodire copia della documentazione inviata unitamente alla ricevuta di spedizione, da presentare all'amministrazione, su semplice richiesta, in caso di ritardo, smarrimento del plico o dubbi circa l'effettiva data di spedizione del plico. In mancanza, la domanda sarà considerata inammissibile; è pertanto onere del mittente farsi rilasciare idonea ricevuta di spedizione, con indicazione della data e dell'ora..

Per l'inoltro delle domande dovranno essere utilizzati i modelli allegati appositamente predisposti dalla Agenzia Regionale per il Lavoro, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa. In ogni caso, ove non fossero utilizzati i modelli allegati, le domande e dichiarazioni dovranno avere i contenuti in essi rappresentati.





L'Agenzia Regionale per il lavoro verificata la sussistenza dei prescritti requisiti procederà alla predisposizione di apposito elenco delle aziende beneficiarie, anche parziale, secondo l'ordine cronologico di spedizione delle richieste di contributo (farà fede esclusivamente la data e l'ora di accettazione apposte dal servizio postale o dall'agenzia di recapito autorizzata).

L'Agenzia Regionale per il Lavoro procederà alla ricezione delle domande mediante una procedura a "sportello". A seguito dell'istruttoria delle istanze, da parte dell'ufficio preposto, si procederà all'individuazione delle aziende beneficiarie dei contributi con determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ferma restando la possibilità, da parte della Amministrazione stessa, di incrementare le dotazioni finanziarie dell'avviso in ragione del numero di domande presentate e delle disponibilità finanziarie.

L'elenco delle aziende beneficiarie dei contributi sarà pubblicato anche parzialmente sul sito della Regione Sardegna, di volta in volta che saranno individuati i beneficiari. L'Agenzia Regionale per il Lavoro, in ogni caso, procederà a comunicare ai singoli beneficiari l'avvenuta ammissione al finanziamento dei contributi.

#### **Art. 6 Cause di esclusione**

Nel valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti saranno considerati **motivi di esclusione**:

- la presentazione di istanze pervenute oltre i termini di scadenza previsti, o in modalità differenti rispetto a quelle previste dall'Art. 5
- l'assenza delle diciture previste sul frontespizio delle buste e del mittente, che determini la non identificabilità dell'oggetto o l'anonimato;
- la presentazione da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2;
- la mancata chiusura delle buste;
- l'assenza di uno dei documenti cartacei prescritti all'Art. 5 o di una delle dichiarazioni ivi contenute;
- la mancata sottoscrizione della documentazione (anche nel caso di un solo documento non sottoscritto).

#### **Art. 7 Modalità di erogazione degli incentivi e fideiussione**

I contributi previsti dal predetto avviso ("bonus" e "dote") saranno concessi sino alla concorrenza delle risorse disponibili e saranno erogati, dall'Agenzia Regionale per il Lavoro di cui alla L.R. 20 del 2005 art. 15.

L'Aiuto verrà erogato, previa verifica del mantenimento delle condizioni di occupazione e dietro presentazione della richiesta di erogazione che avverrà secondo quanto indicato di seguito:



- a. 100% del contributo spettante, a seguito della determinazione di assegnazione dello stesso da parte dell'Amministrazione e della verifica del mantenimento delle condizioni di occupazione dei lavoratori.

La richiesta di contributo, debitamente compilata e controfirmata dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa, contenente l'autocertificazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro del/i lavoratore/i dovrà essere inviata, unitamente alla documentazione richiesta, all'Agenzia Regionale per il Lavoro, via Is Mirronis, 195 - 09122 Cagliari.

La richiesta di erogazione, relativa all'intero contributo spettante, dovrà essere inviata all'indirizzo di cui sopra entro e non oltre **30** (trenta) **giorni** dalla data di spedizione da parte della Agenzia Regionale per il Lavoro della comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo.

Alla richiesta di pagamento si dovrà allegare la garanzia fideiussoria per l'importo complessivo del contributo richiesto.

L'Agenzia regionale per il lavoro procederà all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità ed in originale.

**L'Agenzia Regionale per il Lavoro si riserva di verificare, in qualsiasi momento, lo status dei contratti dei Destinatari attraverso l'accesso al Sistema Informativo del Lavoro (SIL) - Archivio Imprese e Archivio Cittadini.**

I Beneficiari devono presentare le richieste di pagamento sulla base della modulistica prevista dalla Amministrazione e che sarà successivamente resa disponibile.

Il Beneficiario dovrà stipulare, a favore dell' Agenzia Regionale per il Lavoro, una fideiussione, ai sensi di quanto previsto all'art. 75 comma 4 Dlgs 163/2006 e al par. 2.2.2 del Vademecum per l'operatore, che prevede la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, di durata annuale, rinnovabile e di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Agenzia Regionale per il Lavoro.

L'importo della fideiussione dovrà essere pari al 100% del contributo richiesto, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente.

La fideiussione potrà essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, **rilasciata esclusivamente da:**

- banche di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del t.u. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 13 febbraio 1959, n.449 e ss.mm.ii, e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e



dell'Artigianato, recante le società obbligate a prestare fidejussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;

- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero del Tesoro del 22/04/1997.

La fidejussione sarà estinta a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'intervento.

#### **Art. 8 Base giuridica comunitaria e regole di cumulo.**

I contributi di cui al presente Avviso si configurano come aiuto di Stato e saranno assegnati ed erogati agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni

La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso, è la seguente:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008, art. 40, che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati", definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo ;
- Ex Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ("de minimis"),

Il contributo concesso sulla base dell'art. 40 del Regolamento 800/2008 non può avere un'intensità di aiuto superiore al 50% dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione o, nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Il contributo concesso sulla base del Regolamento "de minimis" non può avere una intensità superiore a € 200.000, al netto dell'imposizione erariale, nel triennio di riferimento.

Per "costi salariali" si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) La retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) I contributi obbligatori, quali oneri previdenziali;



c) I contributi assistenziali per figli e familiari.

L'aiuto può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto concesso sulla base dello stesso Regolamento, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.

L'aiuto non può essere cumulato con altri aventi gli stessi costi ammissibili, fermo restando il massimale previsto per ciascun regime (Regolamento 800/2008 e Regolamento "de minimis").

#### **Art. 9 Costi ammissibili e regime sanzionatorio**

Gli aiuti concessi sotto forma di integrazione salariale, in base al presente avviso e ai sensi dell'Art. 40 del Regolamento 800, si intendono volti a ridurre il costo del lavoro. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali. Il contributo pubblico concesso è erogato in un'unica soluzione e non supera il valore massimo forfetario di 3.500 Euro per lavoratore, da intendersi equivalente ad una parte dei costi salariali sostenuti dall'impresa su un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore stesso; medesimo contributo è concesso per il regime "de minimis".

In caso di dimissioni del lavoratore entro i 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione, l'impresa dovrà restituire il contributo complessivamente ricevuto – "bonus" e la relativa "dote" - pro quota rispetto ai 12 mesi (o 24 mesi, in caso di lavoratori molto svantaggiati), ossia di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che mancano alla fine dell'anno dal momento dell'assunzione, fermo restando che dovrà in ogni caso essere rispettata l'intensità di aiuto di cui al comma 2 dell'art. 40 del Regolamento 800 e del Regolamento "de minimis".

Nel caso di licenziamento intimato nel corso dei primi 6 mesi dall'assunzione per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che ha percepito il "bonus" e la relativa "dote" dovrà restituire entrambi interamente.

Nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro, l'impresa che ha percepito l'aiuto (bonus + dote) dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento - pro quota rispetto ai 12 mesi (o 24 mesi, in caso di lavoratori molto svantaggiati), ossia di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che mancano alla fine dell'anno dal momento dell'assunzione -, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'intensità di aiuto di cui al comma 2 dell'art. 40 del Regolamento 800 e del Regolamento "de minimis".

#### **Art. 10 Verifiche e controlli**

L'Agenzia Regionale per il Lavoro trascorsi dodici mesi dall'assunzione del lavoratore al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, procederà ad effettuare verifiche censuarie o a campione sia in forma diretta che mediante strutture



convenzionate. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo concesso e ai relativi costi ammissibili di cui all'art. 8 dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari.

#### **Art. 11 Risorse finanziarie**

Per l'attuazione del presente avviso sono previste risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari ad euro 1.100.000,00, a valere sul capitolo S 03.03.002, UPB 0303, del Bilancio di previsione dell'Agenzia regionale per il lavoro per l'esercizio amministrativo 2012.

Gli interventi che saranno finanziati con tali risorse potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di overbooking del P.O.R. FSE Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013 della Regione Sardegna a sostegno dell'indice di realizzazione di tale Programma.

Pertanto, gli interventi selezionati a seguito del presente avviso potranno beneficiare del finanziamento del Fondo Sociale Europeo in sostituzione di quello di cui alla L R nr. 20/2005 art, 43 e s.m.i..

Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per il presente avviso, l'Agenzia Regionale per il Lavoro rappresenterà detta situazione alla Regione per l'eventuale incremento dello stanziamento inizialmente assegnato.

#### **Art. 12 Informativa Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dall'*"Azione Di Sistema Welfare To Work Per Le Politiche Di Re-Impiego"* saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 276/2003;
- il conferimento dei dati è necessario per l'inserimento dei soggetti partecipanti all'avviso nei percorsi previsti dall'iniziativa denominata *"Azione Di Sistema Welfare To Work Per Le Politiche Di Re-Impiego"*. L'eventuale diniego comporterà necessariamente la cancellazione del nominativo del datore di lavoro dall'iniziativa in questione;
- titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale per il Lavoro;
- responsabile del trattamento è il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;



- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa denominata "Azione Di Sistema Welfare To Work Per Le Politiche Di Re-Impiego". In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del CPI di riferimento.

#### **Art. 13 Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento**

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi" la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è l'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. Pertanto, responsabile del procedimento è il Direttore della suddetta Agenzia.

#### **Art. 14 Pubblicità dell'Avviso**

Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) (nell'apposita sezione "Bandi e gare") e sul sito [www.sardegnaalavoro.it](http://www.sardegnaalavoro.it).

Informazioni e chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere presentate mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica [agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it](mailto:agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it) o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Via Is Mirrionis n. 195 – Cagliari – (piano terra), dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, tel.070/6067039.

#### **Art. 15 - Indicazione del Foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Il Direttore  
Stefano Tunis